

I621	FRIULIVG	PN	Sequals	101.713,18	113.673,36	11.960,18
L050	FRIULIVG	UD	Tarcento	84.751,79	97.800,53	13.048,74
L382	FRIULIVG	UD	Treppo Grande	51.419,79	56.984,52	5.564,73
L421	FRIULIVG	UD	Tricesimo	92.981,87	100.618,70	7.636,83
L424	FRIULIVG	TS	Trieste	119.311,80	116.620,63	2.691,17
Totale comuni regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta*				3.360.843,01	3.691.507,37	330.664,36
Totale comuni di tutte le regioni				230.691.885,33	230.691.885,33	-

* non risultano comuni della regione Trentino Alto Adige interessati dall'applicazione del D.L. n. 4 del 2015.

15A08139

DECRETO 28 ottobre 2015.

Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come modificato dai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo ed al 31 luglio il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, termini che possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 162 del TUEL, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati, allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio del bilancio;

Visto l'art. 170 del TUEL, il quale stabilisce che entro il 15 novembre di ciascun anno la giunta comunale debba presentare al consiglio comunale la nota di aggiornamento del D.U.P.;

Visti i precedenti decreti in data 13 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 2015

ed in data 30 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 dello stesso giorno, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, è stato differito al 30 luglio 2015 per tutti gli enti locali ed al 30 settembre 2015 limitatamente alle Città metropolitane, alle province ed agli enti locali della regione Siciliana;

Visto il precedente decreto in data 3 luglio 2015 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del D.U.P. da parte degli enti locali che hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo assetto contabile di cui ai richiamati decreti legislativi n. 118 del 2011 e 126 del 2014, con l'adozione di criteri omogenei, per l'anno 2015, è stato già differito al 31 ottobre 2015;

Vista la richiesta dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) tendente ad ottenere:

l'ulteriore differimento, per l'esercizio finanziario 2015, del termine per la presentazione del D.U.P. dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015,

l'indicazione di un termine per la presentazione della nota di aggiornamento del D.U.P.,

il differimento, per l'esercizio finanziario 2016, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 20 ottobre 2015, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che per la stesura del Documento unico di programmazione, da adottarsi per la prima volta nel 2015, in quanto introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che ha aggiornato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, permangono difficoltà applicative, anche alla luce delle possibili modifiche normative al patto di stabilità interno per gli enti locali e per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio da parte della legge di stabilità 2016;



Ritenuto, pertanto, necessario e urgente differire, per i suddetti motivi, i termini sia della presentazione del D.U.P. e della nota di aggiornamento dello stesso documento di programmazione che della deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016, da parte degli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Ulteriore differimento del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione degli enti locali

1. Il termine per la presentazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, relativo ad almeno un triennio, è differito dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015.

2. In conseguenza del differimento del termine di cui al comma 1, gli enti locali sono tenuti a presentare la relativa nota di aggiornamento entro il 28 febbraio 2016.

Art. 2.

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle Città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016.

2. È autorizzato per le città metropolitane, i comuni, le province ed i liberi consorzi della regione Siciliana, l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL.

Roma, 28 ottobre 2015

Il Ministro: ALFANO

15A08204

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 luglio 2015.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Nicochem».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

